



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

N° 134 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE 'AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA DI CUI ALLART. 2 COMMA 1 LETTERA E) PREVISTI DALLART. 13 COMMA 9 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14 - 'DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO'

L'anno **2017**, addì **25** del mese di **Agosto** alle ore **09.00** nella sede del Comune di Mira si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

		Presenti
Marco Dori	Sindaco	SI
Bolzoni Gabriele	Vice Sindaco	SI
Barberini Maurizio	Assessore	SI
Sacco Francesco	Assessore	AG
Baldan Vanna	Assessore	SI
Tessari Elena	Assessore	AG
Poppi Chiara	Assessore	SI
Zaccarin Fabio	Assessore	AG

Partecipa alla seduta il dott. **Longo Silvano Segretario Generale Reggente** del Comune.

Il Sig. **Marco Dori** nella sua qualità di **Sindaco** constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 16/08/2017

SETTORE 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE 'AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 LETTERA E) PREVISTI DALL'ART. 13 COMMA 9 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14 - 'DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO'

Premesso che:

- il Comune di Mira è dotato di P.R.G. approvato con Deliberazione della G.R.V. n. 1615 in data 20.03.1992;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 10.04.2002 è stata approvata la variante parziale al PRG ai sensi art.4 dell'art.50 della LR61/85 avente per oggetto "Trasposizione cartografica e informatizzazione, riconferma dei vincoli e modifiche delle Norme Tecniche di attuazione";
- il Comune di Mira ha adottato, con Deliberazione di C.C. n. 3 del 09.03.2016, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), redatto sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 14 e seguenti della Legge Regionale 11/2004;
- il Piano, successivamente alla fase di deposito e raccolta delle osservazioni, è stato inviato alla Regione Veneto per le opportune valutazioni e per esprimere il parere di competenza relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, al Quadro Conoscitivo, di Valutazione Ambientale Strategica, nonché per la Valutazione Tecnica Regionale ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/2004;

Richiamata:

- la Legge Regionale 06 giugno 2017, *"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*; n. 14
- la nota della Regione Veneto, area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Pianificazione Territoriale prot. n. 248436 del 26.06.2017, acquisita con protocollo n. 27032 in data 27.06.2017, con la quale è stata inviata al Comune la scheda informativa "Allegato A" della L.R. 14/2017, con richiesta di restituire la suddetta scheda debitamente compilata, nonché l'elaborato previsto dal succitato comma 9 dell'art. 13 della LR. 14/2017, entro 60 giorni dal ricevimento;

Considerato che in ottemperanza a quanto stabilito dalla succitata Legge Regionale, i Comuni sono tenuti a compilare una scheda informativa riportando i dati ricognitivi sulla popolazione residente e sullo stato della pianificazione vigente suddivisa nelle due macro destinazioni prevalenti (residenziale e produttiva);

Verificato che nella scheda allegato A viene richiesto anche la compilazione delle superfici oggetto di varianti Verdi di cui all'art. 7 della L.R. 4 del 2015;

Dato atto che i Comuni che non hanno ancora concluso l'iter di approvazione del PAT devono compilare la scheda riportando i dati riferiti al PRG vigente e su una ulteriore scheda i dati riferiti al PAT in itinere;

Considerato altresì che la nuova legge Regionale n. 14/2017 richiede ai Comuni a norma dell'art. 13 comma 9 l'individuazione dei c.d. "ambiti di urbanizzazione consolidata" determinati in base a

quanto disposto e definito all'art. 2 comma 1 lett. e) della medesima legge che precisamente così recita:...(…)...

e) ambiti di urbanizzazione consolidata: l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11...(…)...

Preso atto degli indirizzi metodologici e delle "FAQ" (Risposte alle domande più frequenti) fornite dalla Regione Veneto nel proprio portale web;

Precisato che le schede Allegato "A" debitamente compilate deve essere inviate entro il termine di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 14/2017 nei seguenti due formati:

1. nel formato *.pdf/A, all'indirizzo PEC pianificazione territoriale@pec.regione.veneto.it;
2. nel formato *.xls, all'indirizzo istituzionale pianificazione territoriale@regione.veneto.it;

ed inoltre unitamente alle Schede informative va allegato l'elaborato in formato shapefile compresso (.zip) attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9 della LR 14/2017;

Precisato che:

- a. il presente provvedimento ha una mera natura ricognitiva degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017 e non configura, pertanto, alcuna ipotesi di variante urbanistica;
- b. che l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata potrà essere successivamente confermata o rettificata in sede di adeguamento da parte del Comune al provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della sopracitata legge entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), dove i comuni approveranno la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmetteranno copia integrale alla Regione;
- c. ai sensi dell'art. 12 – Disposizioni finali - della L.R. 14/2017, recita espressamente:...(…)...

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

- a) *gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;*
- b) *gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;*
- c) *i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;*
- d) *gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";*
- e) *gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;*
- f) *l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;*

g) *gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;*

h) *gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.*

2. *Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale....(...)*

Visti:

il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;

la L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. 14/2017;

Il Dlgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 27.03.2014.

SI PROPONE

di approvare:

1. le premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. la documentazione cartografica riprodotta dal file shape “027023_elaboratoLL14_2017.zip” nel quale sono individuati gli Ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2 comma 1 lettera e) della L.R. 14/2017, che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, come previsto dal comma 9 art. 13 della L.R. 14/2017;

di dare atto che:

- l'elaborato cartografico di cui al precedente punto 2) ha mera natura ricognitiva degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dall'art. 2 comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017, e non configura, pertanto, una ipotesi di variante urbanistica;
- l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata può essere successivamente confermata o rettificata in sede di adeguamento da parte del Comune al provvedimento di Giunta Regionale di cui all'art. 4 comma 2, lettera a) della L.R. 14/2017;
- il presente provvedimento viene pubblicato su sito web del Comune di Mira (<http://www.comune.mira.ve.it>) nella sezione Amministrazione trasparente;
- il Dirigente del Settore 3 Governo del Territorio ha compilato e sottoscritto in data 24/08/2017 le schede informative “Allegato A” (per il PRG vigente e il PAT adottato), prevista dall'art. 4 comma 5 della L.R. 14/2017;

di dare mandato al settore 3 Governo del Territorio affinché provveda all'invio entro i termini previsti dalla LR 14/2017 alla Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Pianificazione Territoriale della documentazione cartografica di cui al precedente punto 2) e delle succitate schede “Allegato A” (per il P.R.G. vigente e il P.A.T. adottato);

dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Considerata l'urgenza, **di dichiarare** la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del decreto legislativo 267 del 18.08.2000.

Deliberazione di Giunta Comunale N. 134 del 25/08/2017

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 16/08/2017;

ACQUISITI i pareri espressi dal Dirigente del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 16/08/07/2017;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese espressa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 204**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica**

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE "AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA DI CUI ALLART. 2 COMMA 1 LETTERA E) PREVISTI DALLART. 13 COMMA 9 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14 - "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO"**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R. 26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/08/2017

Il Responsabile di Settore

Lorenzo Fontana

Parere contabile

Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R. 26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/08/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Lorenzo Fontana

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Marco Dori

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Longo Silvano
